

Situazione del personale

Nel corso degli esercizi 2004 e 2005 non sono intervenute modifiche di qualche rilievo nelle strutture organizzative dell'AGEA e nella dislocazione del personale rispetto a quanto già riferito nelle precedenti relazioni nelle quali si è anche dato conto della minore consistenza del personale in servizio in confronto alla dotazione organica attribuita.

Dalle tabelle che seguono, P/1 e P/2, si evidenzia che, a fronte delle 332 unità di personale complessivamente in servizio al 31.12.2003, come riportato nella precedente relazione, detto personale si è ridotto a 330 unità al 31.12.2004 e a 326 unità al 31.12.2005.

Di contro, la dotazione organica del personale AGEA, nella consistenza iniziale, quale individuata nella tabella allegata al Regolamento del personale, approvato con D.M. del 5.12.2000, pubblicato nella G.U. n.101 del 3.5.2001, assommava a 410 unità, successivamente ridotta a 408 e, quindi,, a 376, giusta delibera del C.d.A. n.81 del 29 aprile 2005, adottata in applicazione della disposizione di cui al comma 93, art.1, della legge n.311 del 30.12.2004 (finanziaria 2005).

Come emerge dai rispettivi rendiconti, la spesa per il personale è ammontata, complessivamente, ad euro 24.267.300 nel 2004 ed a euro 21.138.597 nel 2005, in dipendenza delle seguenti specificazioni:

esercizio 2004		esercizio 2005	
salari e stipendi	€ 11.005.311	salari e stipendi	€ 13.989.224
oneri sociali	€ 5.241.394	oneri sociali	€ 5.241.393
altri costi	€ 8.020.595	altri costi	€ 1.907.979
totale	€ 24.267.300	totale	€ 21.138.596

La maggiore spesa registrata nel 2004 ed imputata alla voce "altri costi" è dovuta al passaggio del personale con qualifica non dirigenziale dal comparto contrattuale statale del pubblico impiego al comparto degli enti pubblici non economici, in dipendenza della soppressione dell'AIMA e della contestuale istituzione dell'AGEA, giusta previsione contenuta nell'art.29 del CCNL per il quadriennio 2002/2005.

Nella predetta voce "altri costi" del rendiconto 2004, sono comprese tutte le variazioni contributive riconosciute a decorrere dal 2001, incluso il trattamento accessorio.

Inoltre, per entrambi gli esercizi, nella voce "altri costi", sono riportati gli importi relativi agli interventi assistenziali, all'equo indennizzo, ai buoni-pasto, agli accertamenti sanitari, ai contributi all'ARAN, ai corsi di formazione.

Nel complesso, la spesa per il personale risulta leggermente inferiore al 10% dei finanziamenti assegnati dallo Stato per le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Tabella P/1

Posizione ordinamentale	Dotazione organica	Presenti al 31.12.2004	note
Dir. I Fascia	5	4	
Dir. II Fascia	18	16	
C3	72	62	
C2	9	8	
C1S		8	
C1	139	126	
B3S		12	
B3	114	68	
B1S		1	
B1	38	17	
A1S	13	4	
Subtotale	408	326	
Personale comandato/distaccato c/o AGEA		9	all'1.1.2004 -9 al 31.12.2004 - 9
Unità cessate al 31.12.04 con efficacia 1.1.2005		4	
Personale in aspettativa x periodo di prova c/o altre PP.AA.		1	
Totale		330	
Dot. organica rideterminata (x l'anno 2005) in n.376 unità con delibera CdA n.81/05			

Tabella P/2

Posizione	Personale dei ruoli AGEA al 1.1.2005	Personale dei ruoli AGEA al 31.12.2005	Dotazione organica
Dir. I Fascia	5	5	5
Dir. II Fascia	15	14	15
C4	61	57	60
C3	8	8	31
C2	8	8	0
C1	124	124	132
B3	12	12	0
B2	67	65	84
B1	0	0	22
A3	1	1	0
A2	17	21	23
A1	4	4	4
Subtotale	322	319	376
Personale comandato/distaccato c/o AGEA	8	7	
Totale Generale	330	326	

Le sedi dell'AGEA e i costi delle locazioni

L'AGEA, ed ancor prima l'AIMA, hanno "storicamente" avuto la propria sede, in Roma, nell'edificio di Via Palestro 81, già di proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), cui è subentrata nel 2001 la società TIGLIO S.r.l., nuova proprietaria dell'immobile.

All'epoca, l'AGEA per le proprie necessità funzionali aveva in locazione, sempre in Roma, altri immobili di dimensioni più ridotte, nonché un Ufficio a Bruxelles, con i carichi di affitti annui appresso riportati:

- locali di Via Palestro, 81	€ 1.340.000,00
- locali di Via Palestro, 64	€ 340.000,00
- locali di Via Torino, 45	€ 680.000,00;
- locali di Via Farini, 5	€ 350.000,00;
- Ufficio di Bruxelles	€ 60.000,00.

Peraltro, i locali di Via Palestro, 81 erano ridotti in situazione disastrosa ed abbisognavano di opere di ristrutturazione e riqualificazione, anche al fine di un migliore utilizzo degli spazi, sicché agli inizi del 2004 si convenne tra le parti che l'AGEA avrebbe rilasciato detti locali per consentire l'effettuazione dei lavori necessari. Fu, quindi, stipulato un contratto preliminare con il quale si stabiliva che la Società avrebbe eseguito i lavori entro il 31 dicembre 2005 e a lavori ultimati avrebbe riconsegnato i locali all'AGEA, che li riprendeva in locazione per il canone annuo di € 2.004.000,00 + IVA, con aggiornamenti periodici, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione, in base alla variazione degli indici ISTAT, nella misura del 75%.

L'AGEA ha lasciato la sede di Via Palestro alla fine di marzo 2004, ed ha trasferito i propri Uffici in Via Salandra 18, stipulando un contratto, che prevede l'utilizzazione di n. 315 postazioni di lavoro, più sale riunioni e servizi vari, per un canone annuo di € 2.160.000,00.

Nel frattempo, l'AGEA, che aveva già rilasciato definitivamente i locali di via Palestro 64, rilasciava anche i locali di Via Farini, 5 e prendeva in locazione un appartamento in Via Torino, 125, sicché il carico annuo dei canoni si rapportava nelle misure che seguono:

- Sede di Via Salandra, 18	€ 2.160.000,00
- Sede di Via Torino, 45	€ 650.000,00
- Uffici di Via Torino, 125	€ 30.000,00
- Ufficio di Bruxelles	€ 60.000,00
Per un totale annuo di	€ 2.900.000,00

Per quanto i lavori di ristrutturazione siano stati effettuati nei tempi preventivati, l'AGEA non ha potuto rientrare nell'edificio di Via Palestro, 81 avendo la società proprietaria incontrato difficoltà ad ottenere dal Comune di Roma il certificato di agibilità.

Sicché l'AGEA, dall'aprile 2006 è stata costretta a rinegoziare il contratto di locazione, nel frattempo scaduto, per il canone più elevato di € 245.000,00 mensili.

In dipendenza di quanto innanzi, l'AGEA ha avanzato richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della società già proprietaria, tenuto conto che, come detto innanzi, il canone convenuto per lo stabile di Via Palestro, 81 è stabilito nella minore misura di € 2.004.000,00 annui e che, a seguito della ristrutturazione i locali di detto stabile sono sufficienti ad ospitare tutti gli Uffici dell'AGEA, la quale destinerebbe l'attuale sede di Via Torino, 45 agli Uffici dell'AGECONTROL S.p.A., situati al momento in una zona della Capitale alquanto distante dal centro.

Tale soluzione consentirebbe all'AGECONTROL di fruire di una sede più adeguata e, comunque, molto ravvicinata agli Uffici dell'AGEA e del MiPAF, con evidenti benefici alla correttezza dei rapporti.

PARTE I

L'ATTIVITÀ

Riforma della PAC – Normativa comunitaria –

Negli anni 2004 e 2005, come anche nel successivo anno 2006, l'attività dell'AGEA è stata fortemente impegnata negli adempimenti conseguenti all'attuazione del Regolamento CE n.1782/2003, adottato dal Consiglio dell'Unione Europea nella seduta del 29 settembre 2003.

Con detto Regolamento, il Consiglio dell'U.E. ha dettato disposizioni radicalmente innovative nella politica agricola comune, introducendo, in sostituzione degli aiuti settoriali, il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali", assegnabili sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio preso a riferimento, che è quello degli anni 2000-2001-2002 (art.38 del reg.).

Il nuovo regime di aiuto non è più legato alla effettiva produzione nei vari settori di intervento (seminativi, bovini, ecc.), bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola e alle produzioni in precedenza realizzate.

La nuova disciplina, basata sul "disaccoppiamento" degli aiuti dalla produzione, si propone di offrire un sostegno diretto al reddito dell'agricoltore, svincolato dalle produzioni, in modo da spingere le aziende agricole ad effettuare scelte produttive basate sulle offerte del mercato, al fine di "conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo", scelte, quindi, non più legate alla convenienza di coltivare un certo prodotto in ragione dell'aiuto comunitario per esso previsto.

Altro aspetto qualificante del regolamento n.1782/2003 è rappresentato dalla introduzione del requisito della "condizionabilità", costituito dall'obbligo, per l'agricoltore beneficiario del pagamento, di osservare criteri di gestione rispettosi della normativa comunitaria in materia di Sanità pubblica, di salute delle piante e degli animali, di ambiente, di benessere degli animali, nonché di mantenere le terre agricole, anche quelle non più utilizzate a fine di produzione, in buone condizioni agronomiche ed ambientali (artt. 3-5 del reg.).

In caso di inosservanza dei suddetti requisiti di "condizionabilità", è prevista la riduzione o la esclusione dal pagamento del beneficio comunitario.

Premesso che il nuovo regime dovrebbe coprire un arco di tempo fino al 2012, a decorrere, di norma, dal 1° gennaio 2005, tra le disposizioni più significative della riforma, appaiono meritevoli di menzione:

- la facoltà, per gli Stati membri, di istituire regimi di sostegno a favore di alcune culture (art.1 punto 3);
- la riduzione dell'importo del pagamento unico del 3% per il 2005, del 4% per il 2006 e del 5% per ciascuno degli anni successivi fino al 2012 (art.10), gli importi risultanti dall'applicazione di dette riduzioni andranno ad incrementare i fondi comunitari di sostegno ai programmi di sviluppo rurale;
- la preventiva determinazione in sede comunitaria di un "massimale nazionale" per ciascuno Stato membro, che non può essere superato dalla totalità degli importi dei pagamenti assegnabili (art.41);
- la costituzione, da parte degli Stati membri, di una "riserva nazionale", mediante una riduzione lineare non superiore del 3% degli importi di riferimento;
- possibilità di trasferimento del "titolo" in caso di: successione effettiva o anticipata; di modifica di stato giuridico o denominazione dell'azienda, di fusione o di scissione di aziende;
- facoltà, per gli Stati membri, di applicare il regime di pagamento unico, qualora specifiche condizioni agricole lo giustificano, dopo un periodo transitorio, comunque non oltre il 31 dicembre 2006 (art.62);
- obbligo per ciascuno Stato membro di istituire un sistema integrato di controllo (art.17, 18, 19) e di designare un'autorità competente per il coordinamento dei controlli (art.23 comma 3).

Particolarmente significativa appare anche la disposizione di cui all'art.13 del Reg., la quale impone agli Stati membri di istituire entro il 1° gennaio 2007 un "sistema di consulenza aziendale" sulla conduzione della terra e dell'azienda, con specifico riferimento ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Con successivi regolamenti 795 e 796/2004, del 21 aprile 2004, la Commissione della CE ha emanato disposizioni recanti modalità di applicazione del suddescritto Regolamento CE n.1782/2003, tra cui anche indicazioni e suggerimenti procedurali, al fine di evitare difformità attuative delle direttive comunitarie.

Direttive ministeriali ed attività dell'AGEA per l'attuazione della riforma

Per l'attuazione del nuovo regime della PAC, sono stati emanati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali successivi decreti, di cui il primo e più importante in data 5 agosto 2004, pubblicato nella G.U. n.191 del 16.8.2004, con il quale sono state dettate disposizioni "per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie".

In particolare con detto decreto è stato stabilito:

- l'applicazione del regime del pagamento unico a livello nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per tutti i prodotti beneficiari di aiuti comunitari, fatta eccezione per l'olio d'oliva e per il tabacco, per il latte e lo zucchero, per i quali l'applicazione di tale regime veniva rinviata al 1° gennaio 2006;

- l'istituzione della riserva nazionale, prevista dall'art.42 del Reg., in particolare per attribuire titoli a soggetti che iniziano ex novo l'attività agricola, con affidamento all'AGEA di provvedere agli adempimenti necessari alla costituzione di detta riserva, quali la riduzione lineare degli importi di riferimento, e quindi, l'attribuzione dei titoli secondo le direttive comunitarie;

- esplicitazione della varietà delle ipotesi di successione nell'azienda agricola, nonché modalità di trasferimento dei titoli;

- requisiti, modalità e tempi per le procedure di prima assegnazione dei titoli;

- trattenute di risorse in misura differenziata nei relativi settori per l'erogazione di un pagamento supplementare condizionato:

- a) nel settore dei seminativi, a favore degli agricoltori che utilizzino sementi certificate per la coltivazione di particolari varietà e che adottino modalità tecniche di coltivazione, stoccaggio ed altre pratiche produttive, tali da corrispondere a caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione;

- b) nel settore delle carni bovine, a favore degli allevatori di vacche nutrici, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o degli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;

- c) nel settore delle carni ovine e caprine; un pagamento supplementare a capo, a favore degli allevatori singoli o associati con più di 50 capi.

Con successivo decreto del 24 settembre 2004, il MiPAF, ha fissato gli importi massimi e le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare nei diversi settori innanzi descritti.

Con altro decreto, in data 13 dicembre 2004, il MiPAF ha dettato disposizioni volte a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca totale o parziale degli aiuti in argomento, ove tali requisiti non fossero rispettati. Trattasi di criteri intesi ad assicurare condizioni essenziali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, nonché buone condizioni agronomiche ed ambientali, per un uso sostenibile conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole.

All'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art.13, comma 4, del d.lgs. n.99/2004, è demandato il compito di provvedere a determinare i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del decreto innanzidetto, nonché i criteri di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Il concorso dell'AGEA all'attuazione della riforma della PAC è stato significativo.

In primo luogo, l'AGEA ha contribuito in modo fattivo a supportare, in sede comunitaria, gli organi di governo nella formulazione delle regole attuative dei principi della riforma ed, ancor più, mediante la elaborazione e la fornitura dei dati di pagamento delle campagne comprese nel triennio di riferimento, presi a base per la determinazione del "plafond" dei fondi assegnati all'Italia per i pagamenti diretti previsti dalla riforma.

Successivamente, qualificati rappresentanti dell'AGEA hanno partecipato, in sede ministeriale e di conferenza Stato-regioni, alla definizione delle disposizioni attuative nazionali, specificate nell'emanazione dei succitati decreti ministeriali del 5 agosto, del 24 settembre e del 13 dicembre 2004.

Per l'attuazione, sul terreno, della riforma, l'AGEA a ciò istituzionalmente deputata, ha provveduto con una serie di circolari, intese a formulare, informare e portare a compimento le procedure per la definizione dei "titoli" di pagamento, la individuazione dei beneficiari e la determinazione del valore dei titoli stessi.

Con una prima circolare n.491 dell'8 ottobre 2004, integrata con successiva circolare 38 del 16 novembre 2004, l'AGEA dopo aver premesso i principi informativi della riforma, ha puntualmente illustrato le procedure che sarebbero state sperimentate per una ricognizione preventiva e provvisoria dei titoli, sulla base del complesso degli aiuti erogati nel triennio di riferimento, con la relativa individuazione dei beneficiari. Tali modalità procedurali sono state riportate in

una contestuale lettera, spedita per raccomandata, a tutti i titolari di azienda, beneficiari di aiuti comunitari, quali risultanti dal sistema informativo del SIAN (strumento operativo dell'AGEA, accessibile agli organismi di collaborazione, di cui si tratterà in apposito paragrafo).

Con la missiva succitata, l'AGEA nel comunicare a ciascun produttore la consistenza dei titoli che, sulla base dei dati innanzi detti, si palesano al medesimo assegnabili, nonché i criteri di determinazione del valore dei titoli stessi, rimetteva alcuni moduli, utilizzabili dai produttori per segnalare eventuali anomalie che, a loro avviso, avrebbero richiesto la modifica delle assegnazioni preventivate, sia per l'aspetto soggettivo nell'ipotesi di intervenuta variazione della titolarità intera o parziale dell'azienda, sia in relazione alla determinazione della consistenza dei titoli, in eventuale contestazione dei dati forniti dall'AGEA; in particolare qualora fossero ricorse cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che avessero determinato una minore produzione aziendale nel periodo considerato (anni 2001-2003).

Per la conferma del contenuto della comunicazione, come anche per le proposte di modifica dei dati comunicati dall'AGEA, i produttori avrebbero potuto avvalersi dell'assistenza dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) o anche degli Organismi Pagatori, ove istituiti, che avrebbero inserito le proposte ricevute nel sistema del SIAN, oppure spedire il modello di variazione ad apposita casella postale aperta dall'AGEA.

Per le operazioni in parola, veniva assegnato inizialmente il termine del 10 dicembre 2004, poi prorogato al 14 dicembre 2004 e, quindi definitivamente fissato al 31 marzo 2005.

Con la circolare del 14 ottobre 2004, fu, altresì, data comunicazione della costituzione presso l'AGEA di un gruppo di lavoro, di cui facevano parte rappresentanti della stessa AGEA, del MiPAF, degli Organismi pagatori esistenti e delle Organizzazioni dei produttori più rappresentative, avente la finalità, mediante la risoluzione delle questioni ad esso deferite, di "assicurare la uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e, più in generale, della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della PAC".

All'uopo, veniva predisposto sito informatico per la pubblicazione delle risposte.

La definizione di alcuni quesiti di maggiore rilevanza ed interesse sono stati pubblicati sulla circolare AGEA n. ACIM 2004-584 del 18 novembre 2004.

Di seguito alla scadenza del termine anzidetto del 31 marzo 2005, la procedura per l'attuazione della nuova PAC è proseguita con le richieste di fissazione dei titoli da parte dei produttori storici, intestatari dei titoli provvisori, nonché con la presentazione delle istanze di nuovi soggetti agricoli, per l'ammissione alla riserva nazionale.

Tale fase procedurale, conclusasi nel maggio 2005, faceva registrare i dati appresso indicati:

- aziende che hanno fissato titoli, n.695.473, per ettari 6.825.248;
- aziende che non hanno fissato titoli, n.56.059, per ettari 133.089.

Si annota che i titoli non fissati sono riferibili ad aziende che nel passato avevano beneficiato di aiuti comunitari, tanto da figurare nel sistema informatico dell'AGEA, ma che non hanno avanzato domanda verosimilmente in quanto scomparse dal mercato. I valori dei relativi titoli sono andati ad alimentare la riserva nazionale.

Risultano, inoltre, pervenute oltre 400.000 domande per aiuti supplementari "accoppiati" previsti dall'art.69 del ridetto Regolamento CE n.1782/2003, di cui ad una prima registrazione n.356.824 per i seminativi, relativamente ad una superficie complessiva di 3.004.615 ettari.

Ha fatto seguito una fase istruttoria finalizzata al calcolo e all'assegnazione dei titoli definitivi, caratterizzata dall'esame delle domande di accesso alla riserva nazionale, dalla soluzione di situazioni di contenzioso, dal recepimento di modificazione nel frattempo intervenute e rappresentate. Detta fase istruttoria è pervenuta a conclusione alla fine del mese di novembre 2005, con il calcolo definitivo del valore dei titoli, che è risultato inferiore a quello inizialmente preventivato in sede di ricognizione provvisoria, in quanto il complesso dei valori provvisori superava il plafond all'uopo disponibile di € 2.345.849.000,00.

Inoltre, posto che da tale plafond è stato necessario ritrarre l'ulteriore importo occorrente a coprire il fabbisogno della riserva nazionale, il ricalcolo definitivo dei titoli ha comportato, rispetto al valore assegnato in via provvisoria, una riduzione lineare dell'8,03%.

Devesi precisare che il plafond effettivo assegnato all'Italia dalla CE, con riferimento al coacervo dei prodotti inseriti nel regime del "disaccoppiamento" per l'anno 2005, ammonta complessivamente ad euro 2.539 milioni, che, però, si riduce ad euro 2.345.849.000,00, a causa delle detrazioni, in misura variamente

percentuale, destinate a finanziare gli aiuti supplementari ad alcune produzioni, ai sensi dell'art.69 del Regolamento CE.

Come preannunciato innanzi, la larga maggioranza delle domande per gli aiuti supplementari ha riguardato i seminativi, per i quali era disponibile una quota complessiva di euro 142.491.000,00, rappresentativa di una trattenuta sul plafond integrale surriportato pari all'8% della componente settoriale seminativi, come stabilito dall'art.8 del D.M. del 5 agosto 2004, in precedenza richiamato. Per tale settore le aziende definitivamente ammesse sono state 357.662, per una superficie di ettari 2.981.616. Il gran numero delle aziende richiedenti ha di fatto falcidiato il premio, che previsto per un massimo di euro 180 per ettaro, è stato determinato nella misura di euro 47,79 per ettaro.

L'allegata tabella 1/PC riassume, suddivisi per regione, i dati esponenziali dell'attuazione della PAC riformata nell'anno di avvio 2005, relativamente al regime del pagamento unico, alle ammissioni al premio supplementare per i seminativi e al numero delle aziende ammesse alla riserva nazionale.

La tabella 2/PC dimostra, per i premi ai seminativi, le sedi di presentazione delle domande e i dati di calcolo della misura del premio.

Poiché, come innanzi riportato, le procedure per le assegnazioni dei titoli definitivi si sono completate alla fine del mese di novembre 2005, i pagamenti relativamente alla campagna agricola del 2005 sono stati avviati solo nel dicembre di detto anno, comunque nel rispetto dei tempi comunitari che prevedono per tali operazioni il termine del 30 giugno dell'anno successivo, nella fattispecie il 30 giugno 2006.

A completamento del presente paragrafo, si aggiunge che con D.L. n.182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 11 novembre 2005, n.231 è stato istituito, presso l'AGEA, il Registro Nazionale Titoli.

Il registro contiene tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto, nonché tutti i movimenti effettuati sugli stessi. A partire dalla data di assegnazione dei titoli definitivi è stata aperta la fase del trasferimento dei titoli all'aiuto.

L'Italia ha recepito la possibilità, data dal regolamento comunitario, di trattenere parte dell'importo dei titoli trasferiti e di riversare tali somme nella riserva nazionale. Le trattenute variano dallo 0% nel caso di affitti, ovvero di trasferimento verso un nuovo agricoltore, ovvero in altri casi particolari, al 5% nel caso di trasferimento totale di azienda, al 10% nel caso di trasferimento parziale di azienda, per arrivare fino al 50% nel caso di trasferimento di titoli senza terra.

Peraltro, si ha notizia che sono allo studio provvedimenti per la modifica se non l'abolizione "tout court" di dette trattenute, al fine di agevolare il trasferimento dei titoli, in particolare quelli di importo minimo, non remunerabili isolatamente, i quali sono risultati essere molto numerosi.

Tabella 1/PC

Riepilogo domande presentate per regione di ubicazione della sede legale dell'azienda

Regione (')	Tot.domande (aziende)	Domande di accesso al regime di pagamento unico/aziende	Domande di accesso al regime unico superfici (ha)	Art.69 Reg.(CE) 1782/03 Superfici		Richieste di accesso alla riserva nazionale ammesse- aziende
				Aziende	Superfici	
ABRUZZO	24.828	24.692	215.304	8.589	36.293	701
BASILICATA	28.866	28.729	387.638	13.412	107.531	1.058
CALABRIA	26.533	25.845	223.705	5.048	25.329	1.221
CAMPANIA	42.112	37.632	298.531	16.828	74.723	663
EMILIA R.	51.961	51.296	765.016	25.684	259.170	3.545
FRIULI V. G.	22.844	22.777	193.565	17.563	125.285	897
LAZIO	37.601	33.293	465.303	12.028	133.909	1.543
LIGURIA	1.897	1.831	20.690	192	2.533	76
LOMBARDIA	42.642	42.355	898.763	27.873	413.954	5.327
MARCHE	38.081	37.971	408.155	22.601	173.152	1.794
MOLISE	16.429	16.334	155.018	8.362	50.114	316
P.A.BOLZANO	8.127	5.446	11.543	440	1.349	16
P.A. TRENTO	1.688	1.317	18.444	220	1.505	75
PIEMONTE	45.394	43.344	833.742	26.100	258.935	3.436
PUGLIA	57.648	54.943	664.157	40.111	357.851	1.897
SARDEGNA	29.863	29.646	911.957	8.568	77.637	1.297
SICILIA	80.519	74.363	902.049	45.162	294.246	4.283
TOSCANA	27.835	27.614	461.796	12.447	161.579	1.163
UMBRIA	20.758	20.719	237.499	8.584	67.396	1.137
VALLE D'AOSTA	1.570	1.522	39.291	14	90	23
VENETO	101.944	100.130	646.114	57.836	359.035	3.699
TOTALE	709.140	681.799	8.758.280	357.662	2.981.616	34.167

Tabella 2/PC

Domande Art.69 – Seminativi**Domande presentate e superfici richieste a premio**

Organismo Pagatore	N. domande solo seminativi Presentate (Aziende)	Superficie dichiarata
AGEA	195.035	1.427.310,59
ARBEA	13.749	111.493,23
FINPIEMONTE	25.800	258.133,80
AGREA	25.613	263.554,02
ARTEA	12.487	170.304,67
AVEPA	57.810	340.773,26
LOMBARDIA	27.168	410.046,33
TOTALE NAZIONALE	357.662	2.981.615,90

Importo per ettaro	€ 180,00
Importo Richiesto	€ 536.690.862,49
Plafond	€ 142.491.000,00
Superamento plafond	€ 394.199.862,49
Importo per ettaro ricalcolato	€ 47,79